Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Martedì, 25 settembre 1962** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. 1859.

Istituzione di una Scuola statale d'arte in Poggiardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, è istituita in Poggiardo una Scuola d'arte con le Sezioni: « Arte del legno » e « Arte dei metalli », e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata. d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato — corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento della Scuola d'arte di cui all'art. 1 — è stabilito in L. 26.775.000 (ventiseimilionisettecentosettantacinquemila). La spesa graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Poggiardo di provvedere ai locali ed alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per il laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 71. — VILLA

Pianta organica della Scuola statale d'arte di Poggiardo

Sezioni: Arte del legno; Arte dei metalli

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione . . .	—	1	In tutte le classi
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica .	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze .	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva .	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno dal vero .	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
10. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di tecnologia per il legno e i metalli .	—	1	—

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
12. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per l'intarsio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Segretario-economo . .	1	—	—
18. Applicato di segreteria . .	1	—	—
19. Bidelli	3	—	—

N.B. — Gl insegnanti titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. 1860.

Istituzione di un Istituto statale d'arte in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, è istituito in Ancona un'Istituto d'arte con le Sezioni: « Arte del legno », « Arte dei metalli » e « Decorazione pittorica », e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo a carico dello Stato — corrispondente ai tre quarti della somma complessiva annua necessaria per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art 1, è stabilito in L. 34.350.000 (trentaquattromilionitrecentocinquantamila). La spesa graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Ancona di provvedere ai locali ed alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 72. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Ancona

Sezioni Decorazione pittorica; Arte del legno; Arte dei metalli

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1 Direttore	1	—	—
2 Insegnante di religione	—	1	In tutte le classi
3 Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5 Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6 Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
7 Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8 Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9 Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10 Insegnante per la lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11 Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12 Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13 Insegnante di tecnologia per la decorazione pittorica	—	1	—
14 Insegnante di tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
15 Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17 Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18 Insegnante d'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19 Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20 Segretario economo	1	—	—
21 Applicato di segreteria	2	—	—
22 Bidelli	4	—	—

N B — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 1372.

Elevazione del limite delle spese ad economia per il servizio dei materiali del Genio militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente tra l'altro elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del Genio militare;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, è sostituito dal seguente:

« Possono essere ordinate ad economia spese per il servizio dei materiali del Genio militare, compresi gli acquisti dal commercio, per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le L. 1.800.000 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962, n. 1373.

Approvazione della variante al piano regolatore generale della città di Napoli per le zone di Vomero-Arenella, Posillipo occidentale, Fuorigrotta e Capodimonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 1208, con la quale è stato approvato il piano regolatore generale della città di Napoli;

Considerato che con deliberazione commissariale 24 novembre 1958, n. 5932, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa l'11 novembre 1958, il comune di Napoli adottò una variante al piano regolatore generale di quella città limitatamente alle zone: 1) Vomero-Arenella; 2) Posillipo orientale; 3) Posillipo occidentale; 4) Fuorigrotta, a settentrione della via Terracina; 5) Capodimonte, tra la Porta Grande e piazza Sant'Eframo Vecchio;

Che tale variante venne da parte del Ministero dei lavori pubblici sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, con voto n. 1394 emesso nell'adunanza del 12 settembre 1959 espresse il parere che le varianti relative alle zone di Posillipo orientale e Fuorigrotta potessero essere approvate con le limitazioni e prescrizioni contenute nel voto stesso, mentre quelle relative alle zone Vomero-Arenella, Posillipo occidentale e Capodimonte dovessero essere ripresentate modificate ed integrate come specificato nel citato voto;

Che il Consiglio di Stato, con parere in data 2 dicembre 1959, si pronunciò favorevolmente soltanto per l'approvazione della variante relativa alla zona di Posillipo orientale ritenendo che le modifiche suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per la zona di Fuorigrotta fossero tali da comportare il rinvio degli atti al comune di Napoli ai fini di una nuova deliberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1960, n. 75, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 136, con il quale, stralciate le previsioni relative alle zone Vomero-Arenella, Posillipo occidentale, Fuorigrotta, Capodimonte, è stata approvata, con le modifiche e prescrizioni di cui alle premesse del decreto stesso e limitatamente alla zona di Posillipo orientale, la variante al piano regolatore generale della città di Napoli adottata con la citata deliberazione commissariale 24 novembre 1958, n. 5932;

Vista la lettera 25 gennaio 1960, n. 558, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha invitato il comune di Napoli ad ottemperare, per quanto riguarda le zone stralciate dalla approvazione, a quanto richiesto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato con i citati voti;

Vista la deliberazione commissariale 11 settembre 1960, n. 8600, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 24 ottobre 1960, con la quale il comune di Napoli ha adottato le varianti al piano regolatore generale di quella città per le zone 1) Vomero-Arenella, 2) Posillipo occidentale, 3) Fuorigrotta, 4) Capodimonte;

Considerato che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate, nei termini le seguenti osservazioni: Ruffo Caterina (1), Spagna Musso Enrico e Salvatore (2), Genua Liberato (3), Genua Nicola (4), Colavolpe Luisa (5), Ferrara Alberto (6), Feliciano Raffaele (7), Genua Salvatore (8), Passarelli Antonio (9), Petrucci Brigida (10), Mealli Italo (11), Cantone Ernesta (12), Gennaro Cesarino (13), Mirabile Lorenzo (14), Pepitò Ida (15), Orabona Francesco (16), Giannandrea Amedeo (17), Mirabile Mario (18), Pascale Gino (19), Magri Renato (20), Passarelli Francesco (21), Nucifera Maria (22), De Pascale Antonio (23), Mayrhofer Saverio (24), Persico Guglielmo (25), Gamba Filippo (26), Turco Carmine (27), Cozzi Renato (28), Cibelli Raffaele (29), Matarelli Secondina (30), Nebbia Maria (31), Contieri Enrico (32), Pappa Gennaro (33), Viggiani Rosa (34), D'Amato Donato (35), Pizzuti Gaetano (36), Romano

Gennaro (37), Delle Donne Pietro (38), Dini Vittorio (39), Pace Marcello e Ingala Alessandro (40), Morvillo Mario, Bianca e. Vittorio (41), Cardinale Arcivescovo Castaldo Alfonso (42), Cilento Guido (43), Dentice di Accadia in Motzo (44), Valentino Elisabetta ed altri (45), Ricciardi Riccardo (46), Ravitrano Anna vedova Cacace (47), Russo Laquilernia Anna (48), Palasciano Modesto (49), Nappi Giuseppe (50), Villani Lucia ed altri (51), Esposito Vittorio (52), Villani Lucia (53), Minei Livia in Boschi (54), Chef Umberto (55), Società Generale Immobiliare (56), Società Generale Immobiliare (57), De Forgellinis Giovanni (58), De Falco Maria (59), Accati Mario e Silla (60), Cosi Elena (61), Sapio Francesco (62), Coiro Ida ed altri (63), Cocuzza Salvatore e Federico (64), Pica Ugo (65), Posteraro Gabriele (66), Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Napoli (67), Cafiero Iolanda ed altri (68), Novelli Spinelli Anna (69), Avallone Francesco ed altri (70), Ramonorony Virginia (71);

Che fuori termine sono state presentate due osservazioni da parte di: Paradiso Giuseppe (72) e Colucci Michele (73);

Che il comune di Napoli ha formulato le proprie controdeduzioni a tutte le osservazioni presentate con deliberazione della Giunta municipale 7 ottobre 1961, n. 1, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 6 novembre 1961 e ratificata con deliberazione commissariale 27 gennaio 1962, n. 346;

Che direttamente al Ministero dei lavori pubblici è stata presentata un'osservazione da parte della signora Maria Maddalena Visocchi in Capaldo (74);

Considerato che le varianti di che trattasi appaiono nel loro insieme ammissibili in quanto, nella relazione delle varianti stesse, il comune di Napoli ha tenuto conto, di massima, delle limitazioni, modifiche e raccomandazioni di cui al citato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1394 del 12 settembre 1959;

Considerato, per quanto riguarda le singole zone oggetto della variante, che le previsioni relative alla zona Vomero-Arenella appaiono meritevoli di approvazione ad eccezione della zona, classificata panoramica di secondo grado, sottostante l'abitato Due Porte all'Arenella e di quella, immediatamente a valle della precedente, prevista edificabile con caratteristiche di zona intensiva esterna, e ciò in quanto l'ubicazione di una zona verde entro un comprensorio che la circondi tutta con costruzioni di altezza rilevante, non può soddisfare da sola, in alcun modo, la esigenza di rispetto paesistico della zona, affermata dal Consiglio superiore in sede di autorizzazione della variante;

Che occorre, pertanto, che il comune di Napoli proceda, per le due zone di cui sopra, ad un nuovo studio della distribuzione e dei rapporti tra il verde e le edificazioni sia in ordine alla necessità di rendere meglio godibile al pubblico la parte panoramica delle strade soprastanti, sia sotto il profilo della ripartizione equitativa del vincolo previsto;

Che, in sede di nuovo studio, dovrà essere ridotto lo sfruttamento edilizio in superficie e dovrà essere congruamente ridotta l'altezza degli edifici;

Che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario stralciare dall'approvazione le due zone di che trattasi secondo il perimetro riportato con linea rossa nella planimetria del piano in iscala 1:4000 indicata come 1/B;

Considerato, per quanto concerne le previsioni della variante in esame per la zona di Posillipo occidentale che:

a) la zona a valle di via Petrarca, classificata semintensiva a palazzine, dovrà essere destinata ad edilizia più rada, al fine di salvaguardare le macchie verdi esistenti e di non pregiudicare le visuali panoramiche godibili dalla stessa via Petrarca; dovranno inoltre essere stabilite particolari norme per l'assetto dei due nuclei edilizi preesistenti, ai due estremi opposti della zona, in modo da mantenere inalterata l'attuale tipologia, ad eccezione delle parti interessate dalle lottizzazioni sulle quali si è espresso favorevolmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici con il citato voto 12 settembre 1959 ed individuate con segno rosso nella planimetria in iscala 1:2000 relativa alla zona di Posillipo occidentale;

b) si ravvisano ammissibili e quindi meritevoli di approvazione le altre previsioni della zona a valle di via Petrarca e cioè le destinazioni panoramiche di primo e secondo grado nonchè le previsioni di edificazione estensiva a villini nel tratto tra via Manzoni e via Traversa alla stessa via Manzoni;

c) per la zona compresa tra via Petrarca e via Manzoni, è opportuno prescrivere che il relativo comprensorio venga esteso alla confluenza tra le dette due strade, al fine di una più organica ed omogenea sistemazione dell'intera zona che consenta una più equa ripartizione del verde, il quale è concentrato nella variante proposta, in un tratto acclive e depresso; che siano previsti adeguati collegamenti viari tra la via del Marzano e le cennate vie Manzoni e Petrarca con adeguate fasce di rispetto in carattere con l'amenità della zona; che il nuovo studio sia condotto tenendo conto che l'altezza massima consentibile per gli edifici non dovrà superare i m. 16,20 e che, l'indice di sfruttamento dell'area sia contenuto entro lo 0,20; che la chiesa ubicata nel comprensorio stesso, sia prevista in posizione meno decentrata di quella proposta e, comunque, in ordine alle reali necessità di tale attrezzatura per il quartiere previ accordi con l'ordinario diocesano;

d) la scuola prevista a valle di via Petrarca, subito dopo il bivio per via Manzoni, dovrà essere eliminata dalla zona di variante in cui ricade, trasferendola a monte della medesima strada nel comprensorio di cui al precedente punto *b*) e ciò per motivi panoramici;

e) ammissibile è invece l'inclusione tra le previsioni della variante del comprensorio limitato e qualificato come « zona regolata da norme fabbricative speciali » ad ovest del rione Speme;

Che, in conseguenza di quanto sopra specificato, occorre stralciare dall'approvazione le zone comprese entro il perimetro riportato con linea rossa nella planimetria del piano in iscala 1:4000 relativa alla zona di Posillipo occidentale, ad eccezione delle due zone individuate con segno rosso nella planimetria in iscala 1:2000 che, come detto al punto *a*) del precedente considerato, appaiono meritevoli di approvazione;

Considerato, che le previsioni relative alla zona di Fuorigrotta, si ravvisano meritevoli di approvazione in quanto per esse risultano integralmente osservate le prescrizioni contenute nel voto del Consiglio superiore n. 1394 del 12 settembre 1959;

Che, in particolare, si ritiene ammissibile l'inserimento, nella zona « panoramica di secondo grado », di

un complesso ospedaliero e ciò in quanto è necessario che il quartiere di Fuorigrotta ed il grande centro residenziale C.E.P siano dotati di adeguate attrezzature sanitarie attualmente mancanti;

Che appare, tuttavia, opportuno prescrivere che, in sede attuativa, il confine a monte del comprensorio segua l'attuale isoquota a m. 50;

Considerato, per quanto attiene alla zona di Capodimonte, che la proposta variante risulta opportunamente integrata, in ossequio al più volte citato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla rete viaria principale nonchè dalla indicazione delle aree riservate ad attrezzature di pubblico interesse;

Che risulta, altresì introdotto il vincolo protettivo della zona circostante l'osservatorio astronomico:

Che la zona a valle della via Ponti Rossi risulta classificata « panoramica di primo grado » da edificarsi in base alla vigente norma IX:

Che potrà farsi eccezione, per quanto riguarda la predetta classificazione, soltanto nei casi in cui la depressione del terreno consenta di venire incontro ad alcune istanze di privati:

Considerato, per quanto riguarda le norme di attuazione, che appare ammissibile che il comune di Napoli abbia fissato una norma, valida per tutte le zone interessate dalla variante, in base alla quale le concessioni di licenze edizie per i singoli fabbricati ricadenti nelle aree comprese nella variante stessa debbano essere subordinate all'approvazione di compiute lottizzazioni, a termini del vigente regolamento edilizio e fino a che non siano stati adottati i piani particolareggiati delle singole zone:

Che, in merito alla predetta norma, si ritiene opportuno precisare che, all'atto esecutivo, potranno consentirsi lievi variazioni alle forme dei fabbricati in rapporto al definitivo studio architettonico di ciascuna lottizzazione subordinatamente al benestare della Sovrintendenza ai monumenti e purchè non si superi, in ogni caso, il volume complessivo ammesso:

Considerato, per quanto riguarda le osservazioni, che sono da accogliere, in conformità alle deduzioni comunali le seguenti osservazioni: Valentino Elisabetta ed altri (45), De Forgellinis Giovanni (58), De Falco Maria (59), Accati Mario e Silla (60), Avallone Francesco ed altri (70), Ramonorony Virginia (71);

Che sono da accogliere parzialmente, in conformità e nei limiti delle controdeduzioni comunali, le seguenti osservazioni: Spagna Musso, Enrico e Salvatore (2), Morvillo Mario, Bianca e Vittorio (41), Cardinare Arcivescovo Alfonso Castaldo (42):

Che sono da respingere, in conformità alle controdeduzioni comunali, le seguenti osservazioni: Ruffo Caterina (1), Genua Liberato (3), Genua Nicola (4), Colavolpe Luisa (5), Ferrara Alberto (6), Feliciano Raffaele (7), Genua Salvatore (8), Passarelli Antonio (9), Petrucci Brigida (10), Mealli Italo (11), Cantone Ernesta (12), Gennaro Cesarino (13), Mirabile Lorenzo (14), Pepitò Ida (15), Orabona Francesco (16), Giannandrea Amedeo (17), Mirabile Mario (18), Pascale Gino (19), Magrì Renato (20), Passarelli Francesco (21), Nucifera Maria (22), De Pascale Antonio (23), Mayrhofer Saverio (24), Persico Guglielmo (25), Gamba Filippo (26), Turco Carmine (27), Cozzi Renato (28), Cibelli Raffaele (29), Matarelli Secondina (30), Nebbia Maria (31), Contieri Enrico (32), Pappa Gennaro (33), Viggiani Rosa (34), D'Amato Donato (35), Pizzuti Gaetano (36), Romano Gennaro (37), Delle Donne Pietro (38), Dini Vittorio (39), Pace Marcello e Ingala Alessandro (40), Cilento Guido (43), Ricciardi Riccardo (46), Chef Umberto (55), Cosi Elena (61), Sapio Francesco (62), Coiro Ida ed altri (63), Cocuzza Salvatore e Federico (64), Posteraro Gabriele (66), Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Napoli (67), Cafiero Iolan da (68), Paradiso Giuseppe (72);

Che le osservazioni Ravitrano Anna ved. Cacace (47), Russo Laquilernia Anna (48), Palasciano Modesto (49), Nappi Giuseppe (50), Villani Lucia ed altri (51), Esposito Vittorio (52), Villani Lucia (53), Società Generale Immobiliare (56) e (57) sono da respingere, in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in quanto per la zona nella quale sono comprese le aree di proprietà dei ricorrenti sussistono, indipendentemente dall'edilizia già esistente, motivi di carattere urbanistico che impongono la prescrizione delle caratteristiche edilizie previste per la zona stessa;

Che le seguenti osservazioni non danno luogo a provvedere in quanto si riferiscono a zone stralciate dall'approvazione: Dentice di Accadia in Motzo (44), Minei Livia in Boschi (54), Pica Ugo (65), Spinelli Anna Novelli (69), Colucci Giuseppe (73), Maria Maddalena Visocchi in Capaldo (74);

Visto il voto n. 219 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'assemblea generale del 25 gennaio 1962;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Su proposta del Ministro per i lavori publici;

Decreta:

Con gli stralci specificati nelle premesse, sono approvate le varianti al vigente piano regolatore generale di Napoli per le zone Vomero-Arenella, Posillipo occidentale, Fuorigrotta e Capodimonte, vistate dal Ministro per i lavori pubblici in 4 planimetrie in iscala 1:4000, in 3 planimetrie in iscala 1:2000, in una relazione tecnica e in una relazione contenente le controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate;

Sono accolte le osservazioni: Valentino Elisabetta ed altri (45), De Forgellinis Giovanni (58), De Falco Maria (59), Accati Mario e Silla (60), Avallone Francesco ed altri (70), Ramonorony Virginia (71);

Sono parzialmente accolte le osservazioni: Spagna Musso Enrico e Salvatore (2), Morvillo Mario, Bianca e Vittorio (41), Cardinale Arcivescovo Alfonso Castaldo (42).

Sono respinte le osservazioni: Ruffo Caterina (1), Genua Liberato (3), Genua Nicola (4), Colavolpe Luisa (5), Ferrara Alberto (6), Feliciano Raffaele (7), Genua Salvatore (8), Passarelli Antonio (9), Petrucci Brigida (10), Mealli Italo (11), Cantone Ernesta (12), Gennaro Cesarino (13), Mirabile Lorenzo (14), Pepitò Ida (15), Orabona Francesco (16), Giannandrea Amedeo (17), Mirabile Mario (18), Pascale Gino (19), Magrì Renato (20), Passarelli Francesco (21), Nucifera Maria (22), De Pascale Antonio (23), Mayrhofer Saverio (24), Persico Guglielmo (25), Gamba Filippo (26), Turco Carmine (27), Cozzi Renato (28), Cibelli Raffaele (29), Matarelli Secondina (30), Nebbia Maria (31), Contieri Enrico (32), Pappa Gennaro (33), Viggiani Rosa (34), D'Amato Donato (35), Pizzuti Gaetano (36), Romano Gennaro (37), Delle Donne Pietro (38), Dini Vittorio (39), Pace Marcello e Ingala Alessandro (40), Cilento

Guido (43), Ricciardi Riccardo (46), Ravitrano Anna ved. Cacace (47), Russo Laquilernia Anna (48), Palasciano Modesto (49), Nappi Giuseppe (50), Villani Lucia ed altri (51), Esposito Vittorio (52), Villani Lucia (53), Chef Umberto (55), Società Generale Immobiliare (56), Società Generale Immobiliare (57), Cosi Elena (61), Sapio Francesco (62), Coiro Ida ed altri (63), Cocuzza Salvatore e Federico (64), Posteraro Gabriele (66), Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Napoli (67), Cafiero Iolanda (68), Paradiso Giuseppe (72);

Non danno luogo a provvedere le osservazioni: Dentice di Accadia in Motzo (44), Minei Livia in Boschi (54), Pica Ugo (65), Spinelli Anna Novelli (69), Colucci Giuseppe (73), Maria Maddalena Visocchi in Capaldo (74);

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962, n. 1374.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto 19 aprile 1962 del notaio Giovanni Stornelli di Avezzano (repertorio n. 37894), con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione 12 giugno 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. 1375.

Mutamento della denominazione della frazione Civitella dei Pazzi del comune di Baschi in quella di « Civitella del Lago » (Terni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Baschi (Terni) in data 8 giugno 1960, n. 16, ed in data 4 aprile 1962, n. 23, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Civitella dei Pazzi del Comune stesso sia mutata in quella di « Civitella del Lago »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Terni in data 23 ottobre 1961, n. 246, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Civitella dei Pazzi del comune di Baschi, in provincia di Terni, è mutata in quella di « Civitella del Lago ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. 1376.

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Goro e Gorino del comune di Mesola, con capoluogo in Goro e con la denominazione di « Goro » (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 18 aprile e 1° maggio 1960, con le quali le rispettive maggioranze qualificate dei contribuenti delle frazioni Goro e Gorino del comune di Mesola (Ferrara) hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo, con capoluogo in Goro e con la denominazione di « Goro »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Mesola in data 2 giugno 1960, n. 69, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 6 giugno 1961, n. 172, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 luglio 1962, n. 1345;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Goro e Gorino sono distaccate dal comune di Mesola (Ferrara) e costituite in Comune autonomo, con capoluogo in Goro, con la denominazione di « Goro » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Mesola ed il costituito comune di Goro, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Mesola.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Mesola che sarà inquadrato negli organici del comune di Goro, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1962, n. 1377.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Dottrina dello Stato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 114. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Giovanni Gandini » di Lodi ad accettare una donazione.

Con decreto del Prefetto della provincia di Milano n. 35148 del 3 luglio 1962, il preside del Liceo scientifico statale « Giovanni Gandini » di Lodi, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del detto Istituto, è autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Natalina Egi la donazione della somma di L. 500.000 in titoli di rendita dell'Istituto mobiliare italiano per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Giovanni Richard ».

(5400)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

10ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1962, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 2ª - 3ª 5ª 6ª - 8ª - 9ª 10ª 11ª - 12ª 13ª 16ª - 17ª - 18ª - 19ª - 20ª - 21ª - 22ª - 23ª - 24ª - 25ª - 26ª 27ª 28ª - 29ª - 30ª - 33ª - 34ª - 35ª - 36ª 38ª 39ª - 40ª - 42ª 43ª 45ª - 46ª - 47ª - 48ª - 49ª - 50ª 52ª e 53ª - Sila *B*, - Sila *C*, - Sila *D*, - Sila *E* e Sila *F* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %.

Successivamente, il giorno 20, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla decima estrazione di due serie, comprese in quelle suindicate, che saranno rimborsate a partire dal 1º gennaio 1963.

Le serie sorteggiate saranno pubblicate in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1962

Il direttore generale: GRECO

(5322)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 24 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,605	620,60	620,60	620,65	620,65	620,60	620,60
$ Can.	576,28	576,25	576 —	576,25	575,55	576,30	576,40	576,20	576,25	576,25
Fr. Sv.	143,49	143,59	143,56	143,57	143,55	143,56	143,575	143,50	143,54	143,59
Kr. D.	89,63	89,64	89,65	89,65	89,60	89,65	89,6425	89,65	89,65	89,65
Kr. N.	86,78	86,79	86,81	86,80	86,70	86,79	86,80	86,80	86,79	86,80
Kr. Sv.	120,45	120,45	120,45	120,49	120,45	120,55	120,45	120,50	120,45	120,45
Fol.	172,26	172,32	172,34	172,37	172,35	172,26	172,36	172,25	172,27	172,27
Fr. B.	12,47	12,472	12,4725	12,474	12,47	12,47	12,4725	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,65	126,65	126,66	126,65	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,01	1738,15	1738,10	1738,30	1738 —	1738,20	1738,30	1738,10	1738,20	1738,25
Dm. occ.	155,11	155,11	155,14	155,11	155,10	155,15	155,095	155,15	155,14	155,10
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05375	24,045	24,05	24,0542	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,70	21,72	21,70	21,60	21,68	21,67	21,70	21,70	21,69

Media dei cambi del 24 settembre 1962

Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	96,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1962

1 Dollaro USA	620,627
1 Dollaro canadese	576,325
1 Franco svizzero	143,572
1 Corona danese	89,646
1 Corona norvegese	86,80
1 Corona svedese	120,47
1 Fiorino olandese	172,365
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1738,30
1 Marco germanico	155,102
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,685

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1588/R/Gab., con cui al sig. Demetz Giuseppe, nato ad Ortisei il 2 dicembre 1881, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 18 aprile e 16 giugno dai figli del predetto Demez Paolo Antonio e Demez Romano e dai figli maggiorenni di quest'ultimo Marta, Romano, Augusto, Federico e Maria Teresa, in atto residenti ad Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie atribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1588/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Demez Paolo Antonio, nato ad Ortisei il 30 ottobre 1935, Demez Romano nato ad Ortisei il 3 novembre 1909, della moglie Gejer Clara, nata a Castelrotto il 14 giugno 1907 e dei di lui figli:

Marta, nata ad Ortisei l'11 aprile 1936, ivi residente;

Romano, nato ad Ortisei il 17 gennaio 1939, ivi residente;

Augusto Federico, nato ad Ortisei il 3 marzo 1940, ivi residente;

Maria Teresa, nata ad Ortisei il 29 maggio 1941, ivi residente;

Clara Francesca, nata ad Ortisei il 3 agosto 1942, ivi residente;

Elisabetta Gisella, nata ad Ortisei l'11 novembre 1943, ivi residente;

Leonardo Siegfrido, nato ad Ortisei il 9 aprile 1945, ivi residente;

Goffredo Adamo, nato ad Ortisei il 24 dicembre 1947, ivi residente;

Giorgio Biagio, nato ad Ortisei il 29 gennaio 1951, ivi residente;
viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 settembre 1962

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 850/R/Gab., con cui al sig. Michel Giuseppe, nato ad Oberkomnitz il 23 settembre 1897, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Micheli;
Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 2 aprile 1962 dal predetto e dal di lui figlio Micheli Giuseppe in atto residenti ad Appiano;
Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 850/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.
Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Micheli Giuseppe nato ad Oberkomnitz (ora Cesca Comenice) il 23 settembre 1897 e del di lui figlio Micheli Giuseppe nato ad Appiano il 7 aprile 1923 in atto residenti ad Appiano, viene ripristinato nella forma tedesca di Michel.

Il sindaco del comune di Appiano provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 settembre 1962

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

(5323)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Dorni Francesco, intesa ad ottenere per se e famiglia la restituzione del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 19 aprile 1932, n. 50/30/I, nella forma originaria e precisamente da « Dorni » in « Dornik »;
Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;
Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorni Francesco, nato a San Floriano del Collio il 3 agosto 1908 e residente a Gorizia, Borgo Castello n. 14, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Dornik ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Zeleznikar Anna in Dorni, nata a Ranziato (Gradiscutta) il 16 ottobre 1910, moglie;
2) Dorni Marilena, nata a Gorizia il 3 ototbre 1949, figlia;
3) Dorni Arietta, nata a Gorizia l'8 febbraio 1954, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 10 settembre 1962

Il prefetto: NITRI

IL PREFETTO

Vista la domanda della signorina Primosi Ludmilla intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 19 febbraio 1932, n. 20190/I, nella forma originaria e precisamente da « Primosi » a « Primozic »;
Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;
Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome della signorina Primosi Ludmilla, nata a Tolmino il 5 dicembre 1897 e residente a Gorizia, via Trento n. 16, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Primozic ».
Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 11 settembre 1962

Il prefetto: NITRI

IL PREFETTO

Vista la domanda della signora Zavaldi Maria ved. Lutman intesa ad ottenere per se e familiari la restituzione nella forma originaria del proprio cognome già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 8 aprile [illegible] numero 783/Div.I.a e precisamente da Zavaldi a Zavadlav;
Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;
Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome della signora Zavaldi ved. Lutman, nata a Opacchiasella (Vallone) il 14 aprile 1927 e residente a Doberdò del Lago (Vallone n. 38) è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Zavadlav ».
Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria anche il cognome della figlia Vanda, nata a Doberdò del Lago il 20 luglio 1954.
Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 13 settembre 1962

Il prefetto: NITRI

(5380)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di centotrenta allievi ufficiali piloti di complemento - anno 1962

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centotrenta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisico-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e di ufficiale di complemento dell'A. M., ed abbiano una statura non inferiore a cm. 160 ed una acuità visiva non inferiore a 9/10 in un occhio ed a 7/10 nell'altro senza correzione;

d) non abbiano ancora adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'A. M.;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma, la domanda in carta legale da L. 200 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 30 novembre 1962.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere, dopo il loro congedamento agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f)* dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A. M. rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso devrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2) su carta da bollo da L. 100.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica e presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le scuole di pilotaggio dell'A. M.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisico-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli Istituti medico-legali dell'A.M. che verranno stabiliti dal

Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli acertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1ª: ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento pena l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psicofisiologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 55 punti per la 2ª categoria (buono). Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria (sufficiente);

2) al titolo di studio: con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subìto la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subìto la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abili arruolati » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 300 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *f*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove scritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami e siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi, dell'Aeronautica, col grado raggiunto.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica col grado raggiunto.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici, secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Art. 11.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, che non siano stati dimessi da precedenti corsi e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1962
Registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 129

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi.
ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare
di . . . . abitante a (1) . . . .
provincia di . . . . via . . . .
n. . . chiede di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto o la scuola di . . . . nell'anno . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

. . . . li . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dello aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di anni 5 con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI . . . .

Atto di assenso

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . in questo dì . . . del mese di . . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . li . . . .

Il Dichiarante
. . . .

Il Sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(5267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 16 febbraio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 1312 in data 23 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della predetta sede al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Galdi Giancarlo risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 15 settembre 1962

Il medico provinciale: SIRCANA

(5352)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Vicenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 144/C.4 in data 1° marzo 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Vicenza al 30 novembre 1961;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 713/C.4 del 25 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 172 del 10 luglio 1962;
Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Dal Santo Fausto	punti 70,635	su 100
2. Pigato Leandro	» 64,691	»
3. Zanetello Gio Battista	» 59,844	»
4. Pancotto Giacomo	» 59,539	»
5. Larice Giovanni	» 58,925	»
6. Pigato Ettore	» 58,008	»
7. Ferrarini Brenno	» 56,054	»
8. La Scala Arnaldo	» 53,683	»
9. Bellandi Adelmo	» 51,031	»
10. Lombardo Bruno	» 48,625	»
11. Frigato Almerino	» 48,052	»
12. Tosoni Ferrando	» 47,000	»
13. Di Donato Alfonsino	» 46,500	»
14. Benedetti Agostino	» 46,000	»
15. Pretto Giorgio	» 45,872	»
16. Rossini Carlo	» 45,500	»
17. Rossi Costantino	» 44,500	»
18. Della Bianca Dino	» 44,000	»
19. Gabassi Remigio	» 43,500	»
20. Sonda Giovanni Pietro	» 43,500	»
21. Zaccone Carlo	» 43,437	»
22. Allegratti Michele	» 42,500	»
23. Picchioni Luciano	» 42,500	»
24. Marini Rino	» 42,000	»
25. Rosa Ezio	punti 41,000	su 100
26. Zorzo Pietro	» 41,000	»
27. Paternoster Simone	» 40,771	»
28. Locatelli Alessandro	» 40,500	»
29. Angelotti Giuseppe	» 39,500	»
30. Cacitti Dante	» 39,500	»
31. Ferrari Luigino	» 39,000	»
32. Barbero Remigio	» 38,500	»
33. Pretto Arnaldo	» 37,000	»
34. Borsati William	» 36,000	»
35. Ciresola Cornelio	» 36,000	»
36. Rosin Attilio	» 36,000	»
37. Berto Corrado	» 35,500	»
38. Grignani Andrea	» 35,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 10 settembre 1962

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° marzo 1962, n. 144, con il quale è stato indetto pubblico concorso per un posto di veterinario consorziale, vacante in provincia di Vicenza al 30 novembre 1961;
Visto il decreto 10 settembre 1962, n. 1052, che approva la graduatoria di merito del concorso sopracitato;
Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoelencato sanitario è dichiarato vincitore della condotta a fianco indicata:
Dal Santo dott. Fausto: condotta consorziale fra i comuni di Malo, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 11 settembre 1962

Il veterinario provinciale: SAINI

(2394)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2672 del 25 luglio 1960 e del 20 ottobre 1960, con i quali furono banditi pubblici concorsi per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti alla data di emanazione dei decreti stessi;
Visto il proprio decreto n. 5176 del 4 gennaio 1962, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visti i verbali di detta Commissione e la graduatoria di merito dei concorrenti secondo l'ordine della votazione attribuita a trentatre concorrenti, dei quali trentuno dichiarati idonei e due non idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso in premessa indicato:

1. Piperno Ermanno	punti	51,896	su 100
2. Laureti Elpidio	»	50,747	»
3. Di Paolantonio Francesco	»	49,588	»
4. Pinna Luigi	»	48,946	»
5. Fontanelli Giorgio	»	48,866	»
6. Colaiocco Egidio	»	48,728	»
7. Gentili Adriano	»	47,230	»
8. Petrucci Dino	»	47,100	»
9. De Luca Vittorio	»	47,033	»
10. Rinaldi Antonio	»	46,897	»
11. Arci Fernando	»	46,441	»
12. Piscitelli Carlo	»	45,920	»
13. Adabbo Massimo	»	44,872	»
14. Botton Lamberto Walter	»	44,316	»
15. Fulgenzi Vincenzo	»	44,285	»
16. D'Alessandro Valerio	»	42,158	»
17. Rosati Fabio Massimo	»	41,235	»
18. Giangiacomo Pierino	»	41,027	»
19. D'Alesio Pietro	»	40,856	»
20. Valentini Fernando	»	40,744	»
21. Rongione Giuseppe	»	39,581	»
22. Guerrieri Filippo	»	39,190	»
23. D'Amico Cesidio	»	38,646	»
24. Servili Gianfranco	»	38,509	»
25. Biasini Nello	»	38,408	»
26. Cavaleri Francesco	»	37,464	»
27. Palumbo Ugo	»	37,040	»
28. Marinelli Alessandro	»	36,838	»
29. Palazzoni Carlo	»	36,630	»
30. Burchianti Giovanni	»	35,262	»
31. Filippelli Sergio	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 11 settembre 1962

Il medico provinciale: DE SENA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2967 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a nove posti vacanti di medico condotto in provincia di Rieti alla data del 20 ottobre 1960;

Vista la domanda dei singoli candidati con l'indicazione dell'ordine di preferenza delle sedi;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Piperno Ermanno: Casaprota-Poggio San Lorenzo (cons. med.);

2) Laureti Elpidio: Petrella-Salto (1ª condotta);

3) Di Paolantonio Francesco: Roccasinibalda (condotta unica);

4) Pinna Luigi: Petrella Salto (2ª condotta);

5) Fontanelli Giorgio: Pescorocchiano (3ª condotta, capoluogo);

6) Colaiocco Egidio: Borgovelino (condotta unica);

7) Gentili Adriano: Montasola (condotta unica);

8) Petrucci Dino: Collegiove (condotta unica);

9) De Luca Vittorio: Nespolo (condotta unica).

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati per la parte di competenza della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni predetti e all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 11 settembre 1962

(5396) *Il medico provinciale*: DE SENA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 101326 del 30 marzo 1962, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:

Casales dott. comm. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Martinolli prof. dott. Aldo, direttore della maternità provinciale di Verona;

Pomini prof. dott. Francesco, docente in ostetricia;

De Marco dott. Sergio, medico provinciale;

Prospisek Laura, ostetrica condotta.

Segretario:

Guglielmi dott. Paolo, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Verona.

Verona, addì 13 settembre 1962

(5354) *Il medico provinciale*: DE MARCO

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.